

Ministero delle Finanze

Decreto del 04/02/1998

Titolo del provvedimento:

Modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 recante: "Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni".
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09/02/1998)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 09/02/1998

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/1991 del consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri;

Visto il regolamento (CEE) n. 3046/1992 della commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/1991;

Visto il regolamento (CE) n. 2385/1996 della commissione, del 16 dicembre 1996, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione della massa netta;

Visto il regolamento (CE) n. 860/1997 della Commissione, del 14 maggio 1997, che ha modificato da ultimo il regolamento (CEE) n. 3046/1992 per quanto riguarda la menzione del valore delle merci;

Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996;

Visto il regolamento (CEE) n. 218/1992 del consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti Iva residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione;

Vista la nota del 15 ottobre 1997, prot. SP/1312.97, contenente la richiesta dell'Istituto nazionale di statistica per l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 860/1997;

Decreta:

art. 1

Soggetti tenuti alla menzione del valore statistico negli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

Testo: in vigore dal 09/02/1998

1. In applicazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3046/92, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 860/97, sono tenuti alla menzione del valore statistico:

a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7

miliardi di lire;

b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3,5 miliardi di lire.

art. 2

Modifiche delle intestazioni delle colonne 10 e 11 nonche' delle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti.

Testo: in vigore dal 09/02/1998

1. L'intestazione della colonna 10 del mod. INTRA-1-bis e della colonna 11 del mod. INTRA-2 bis, approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, e' modificata in: "COND.CONS.". 2. Le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'allegato VII del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, sono modificate come indicato nell'allegato al presente decreto.

3. Nell'allegato VIII al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, concernente le caratteristiche tecniche e il contenuto dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni:

a) la descrizione del campo nella posizione 98 del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo delle cessioni mensili e' cosi' modificata:

"98 Codice delle condizioni di consegna Picture X";

b) la descrizione del campo nella posizione 111 del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo degli acquisti mensili e' cosi' modificata:

"111 Codice delle condizioni di consegna Picture X".

art. 3

Periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto; pubblicazione del decreto.

Testo: in vigore dal 09/02/1998

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 1998. Limitatamente agli elenchi riepilogativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998, l'indicazione del codice relativo alle condizioni di consegna e' facoltativa.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (allegato VII al decreto ministeriale 21 ottobre 1992).

Testo: in vigore dal 09/02/1998

A. Nel titolo II, sezione 1, note generali:

1. Il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici";

2. La parola: "regime" e' sostituita dalle parole: "condizioni di consegna".

B. Nel titolo II, sezione 1:

1. Nelle istruzioni per la compilazione della colonna 7 (massa netta) e' aggiunto il seguente capoverso:

"L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996";

2. Le istruzioni per la compilazione della colonna 9 (valore statistico) sono sostituite dalle seguenti:

"La colonna va compilata:

a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, spedizioni verso altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di lire;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non e' stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore e' stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico e' stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse".

3. Le istruzioni relative alla colonna 10 (ex regime) sono sostituite dalle seguenti:

"Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D)".

C. Nel titolo III, sezione 1, note generali:

1. Il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:

a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;

b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;

c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici".

2. La parola: "regime" e' sostituita dalle parole: "condizioni di consegna".

D. Nel titolo III, sezione 1:

1. Nel primo capoverso delle istruzioni per la compilazione della colonna 4 (Ammontare delle operazioni in lire) e' aggiunto il seguente periodo: "Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare".

2. Nelle istruzioni per la compilazione della colonna 8 (massa netta) e' aggiunto il seguente capoverso:

"L'indicazione e' facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3046/92, come inserito dal regolamento (CE) n. 2385/96 del 16 dicembre 1996".

3. Le istruzioni per la compilazione della colonna 10 (valore statistico) sono

sostituite dalle seguenti:

"La colonna va compilata:

a) dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, nel caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, arrivi da altri Stati membri per un valore complessivo superiore a 3,5 miliardi di lire;

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in lire italiane, il valore statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non devono essere incluse nel valore delle merci ai fini statistici.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in lire italiane, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3046/92.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.";

4. Le istruzioni relative alla colonna 11 (ex regime) sono sostituite dalle seguenti:

"Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D)".

E. Dopo la tabella C è aggiunta la seguente:

Tabella D

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Codice Incoterm	Descrizione CCI/CEE	Incoterm Ginevra	Codice del gruppo
EXW	Franco fabbrica		E
FCA	Franco vettore		
FAS	Franco sotto bordo		F
FOB	Francoabordo		
CFR	Costo e nolo		
CIF	Costo, assicurazione, nolo		
CPT	Nolo/porto pagato fino a...		
CIP	Nolo/porto e assicurazione pagati fino a....		C
DAF	Reso frontiera		
DES	Reso franco bordo nave a destino		
DEQ	Reso franco banchina		D
DDU	Reso non sdoganato		
DDP	Reso sdoganato		